

Il ministro Orlando sulla riforma fallimentare: previsti meccanismi per rendere la procedura confidenziale

Crisi d'impresa, allerta riservata

La procedura di allerta, prevista dalla legge di riforma fallimentare, sarà «a carattere confidenziale». Sarà infatti prevista «una serie di meccanismi capaci di garantire massima riservatezza sia nella fase della segnalazione che nella fase di assistenza all'impresa, nelle trattative con i creditori finalizzate al superamento della crisi». Questo dovrebbe impedire che la procedura si trasformi da meccanismo di risoluzione a meccanismo di aggravamento della crisi, causa il ritiro della fiducia da parte di banche e creditori. Resta il fatto però che, a differenza di quanto annunciato dal governo solo pochi mesi fa, non si riuscirà ad appro-

vare la riforma prima della fine della legislatura: i testi dei decreti legislativi attuativi, predisposti dalla commissione Rodorf, sono attualmente all'esame dei tecnici del ministero della giustizia, dovranno poi essere approvati in prima lettura dal consiglio dei ministri, passare all'esame delle commissioni parlamentari competenti e poi ancora a Palazzo Chigi, prima di approdare sulla *Gazzetta Ufficiale*. Tutto dipende, quindi, dalle intenzioni del prossimo governo. Sui molti problemi sollevati da questa riforma ItaliaOggi Sette ha interpellato direttamente il Guardasigilli Andrea Orlando.

a pag. 3

Il ministro Orlando: saranno previsti meccanismi per rendere la procedura confidenziale

Allerta nel segno della riservatezza

DI MARINO LONGONI

La procedura di allerta, prevista dalla legge di riforma fallimentare, sarà «a carattere confidenziale». Saranno infatti previsti «una serie di meccanismi capaci di garantire massima riservatezza sia nella fase della segnalazione che nella fase di assistenza all'impresa, nelle trattative con i creditori finalizzate al superamento della crisi». Questo dovrebbe impedire che la procedura si trasformi da meccanismo di risoluzione a meccanismo di aggravamento della crisi, causa il ritiro della fiducia da parte di banche e creditori.

Resta il fatto però che, a differenza di quanto annunciato dal governo solo pochi mesi fa, non si riuscirà ad approvare la riforma prima della fine della legislatura: i testi dei decreti legislativi attuativi, predisposti dalla commissione Rodorf, sono attualmente all'esame dei tecnici del ministero della giustizia, dovranno poi essere approvati in prima lettura dal Consiglio dei ministri, passare all'esame delle commissioni parlamentari competenti e poi ancora a Palazzo Chigi, prima di approdare sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Tutto dipende, quindi, dal-

le intenzioni del prossimo governo.

Facile pensare che se sarà un esecutivo molto simile a quello attuale la riforma potrebbe avere la strada spianata, diversamente le deleghe potrebbero non essere esercitate. Sui molti problemi sollevati da questa riforma *ItaliaOggi Sette* ha interpellato direttamente il Guardasigilli Andrea Orlando.

Domanda. Il governo aveva promesso l'approvazione dei decreti legislativi sulla riforma delle procedure fallimentari entro la fine del 2017. Invece non si è visto nulla. Ci sono problemi? Quali tempi si possono prevedere?

Risposta. Il termine che lei richiamava fu indicato quando sembrava che le Camere si sarebbero sciolte a maggio. La fine anticipata della legislatura ha reso impossibile l'immediato esercizio della delega che, vorrei ricordarlo, è legge da ottobre 2017 e, nonostante conceda 12 mesi per il suo esercizio, ho subito istituito la Commissione Rodorf con il compito di redigere uno schema di decreto legislativo di attuazione. I lavori si sono

conclusi nel gennaio scorso e attualmente lo schema di dlgs è all'esame degli uffici ministeriali che ne stanno curando la messa a punto. Il testo di quasi 400 articoli e la straordinaria novità della riforma impongono un ampio confronto con le amministrazioni interessate, gli operatori economici e le categorie professionali. Lo scioglimento delle Camere e il fatto che la scadenza non sia molto ravvicinata ha consigliato maggior riflessione su alcuni aspetti del testo. Subito dopo le elezioni riprenderà l'iter per la piena attuazione.

D. Da una indagine recente, pubblicata dalla Banca d'Italia, emerge che almeno la metà delle piccole e medie imprese italiane è in condizioni di vulnerabilità finanziaria, tale da richiedere, se fosse approvata la riforma delle procedure fallimentari, l'attivazione delle procedure



di allerta. Non le sembra che un intervento così massiccio metterebbe a rischio la stessa tenuta del sistema produttivo italiano?

R. La procedura di allerta non serve a mettere all'indice l'impresa, ma a segnalare una difficoltà quando essa è ancora largamente superabile così come indicato dalle sollecitazioni provenienti dall'Ue sull'introduzione di «strumenti in grado di individuare un andamento degenerativo dell'impresa e segnalare al debitore o all'imprenditore la necessità di agire con urgenza». Alcuni studi mostrano un'allarmante incapacità per le piccole e medie imprese di promuovere autonomamente processi di ristrutturazione precoce. Per questo abbiamo previsto l'introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, per incentivarne per tempo l'emersione e agevolarne il superamento mediante lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori. Si tratta di procedure non giudiziali, gestite da professionalità rappresentative del mondo dell'impresa che, lungi dal rappresentare un fattore di rischio, possono costituire un efficace aiuto. Ovviamente il loro impatto deve essere ben calibrato, l'ufficio legislativo del ministero sta facendo un'attività di revisione del testo uscito dalla commissione Rordorf proprio per verificare al meglio che tutte le norme che si introducono abbiano l'effetto voluto dal legislatore, non certo che siano d'ostacolo al lavoro delle imprese.

D. Anche ammesso che si proceda con la massima cautela e si riesca a restringere il numero delle imprese coinvolte, non le sembra che il meccanismo di allerta preventivo, invece di risolvere situazioni delicate rischierebbe di comprometterle definitivamente? Banche e fornitori, infatti, allarmati dalla stessa procedura, nella maggior parte dei casi ritirerebbero la fiducia verso l'impresa coinvolta.

R. No, perché si tratta, appunto, di procedure a carattere confidenziale. Una serie di meccanismi capaci di garantire massima riservatezza sia nella fase della segnalazione che nella fase di assistenza all'impresa, nelle trattative con i creditori finalizzate al superamento della crisi.

D. Anche ammesso che l'azienda non venga messa in crisi dalla stessa procedura di risoluzione della crisi, cosa può fare la commissione di esperti, oltre a chiamare a raccolta i creditori per proporre loro uno sconto sui debiti aziendali?

R. Non mi pare che nei paesi dove vige questo sistema si siano prodotti questi effetti. La procedura di allerta si attiva per effetto di una segnalazione qualificata e in presenza di indici predeterminati dalla legge. Viene nominato un collegio di esperti che verifica, in modo riservato e dialogando con l'imprenditore, la fondatezza della segnalazione: in caso di infondatezza, il collegio dispone subito l'archiviazione; altrimenti, gli esperti coadiuvano l'imprenditore nelle trattative finalizzate al raggiungimento di un accordo stragiudiziale e riservato con i creditori. L'autorità giudiziaria interviene soltanto nel caso in cui non sia possibile raggiungere tale composizione amichevole.

D. L'art. 3 del codice della crisi obbliga al migliore soddisfacimento dei creditori, ma come può essere conciliato con l'obiettivo del superamento della crisi assicurando la continuità aziendale?

R. L'esperienza dimostra che gli esiti della liquidazione in sede fallimentare, complici il ritardo nell'emersione della crisi e le difficoltà della congiuntura economica, lasciano insoddisfatti i creditori, compresi quelli assistiti da privilegi. Al contrario, un sistema che impone di affrontare in anticipo la crisi dell'impresa e che favorisce soluzioni fondate sulla continuità aziendale non può che

portare a un miglioramento delle prospettive di soddisfacimento dei creditori. E, con la prosecuzione dell'attività, a preservare i livelli occupazionali e rafforzare il tessuto economico-produttivo nel suo insieme.

D. L'art. 4 obbliga il debitore ad assumere i propri impegni in modo prudente e proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Ma tutte le srl sono sottocapitalizzate. Così sono anche fuorilegge? E questa norma non mette automaticamente fuorilegge le srl a capitale semplificato (dette anche srl a un euro)?

R. La norma allo studio ribadisce il generale obbligo di buona fede nei rapporti negoziali e si propone di bilanciare i benefici del nuovo codice della crisi con la responsabilizzazione dei suoi destinatari. Si tratta di una regola generale di condotta e quindi non ha alcuna incidenza sulle regole che riguardano il capitale delle società. Il suo scopo è di evitare un'assunzione irresponsabile e strumentale di obbligazioni, i cui costi verrebbero riversati sui creditori e quindi, in ultima analisi, su quanti operano correttamente nel mercato.

D. La riforma prevede la necessità dell'organo di controllo nelle società con più di 2 milioni di euro di ricavi o di attivo o dieci dipendenti. Ma se non si prevedono specifiche sanzioni o ancor meglio premialità, sarà difficile che le aziende si adeguino.

R. Vogliamo rendere obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, nelle società a responsabilità limitata che abbiano determinati requisiti dimensionali. È un intervento coerente con l'introduzione di misure di anticipata emersione della crisi. Ove la società non si adegui, l'organo di controllo sarà nominato dal tribunale, su richiesta di qualsiasi interessato, anche del conservatore del registro delle imprese.

—© Riproduzione riservata—■